

Comune di GENOLA

Provincia di Cuneo



REGOLAMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2025

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Sono recepite nel presente testo le disposizioni normative istitutive dell'addizionale comunale di cui al Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, all'oggetto "Istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16.08.1998, n.191 e ss.mm.ii..
2. Sono, in particolare, evidenziate e recepite le norme del citato D. Lgs. n. 360/1998, contenute nei commi 142 e 143 della legge finanziaria per il 2007, n. 296 del 27.12.2006.
3. Sono infine recepite le disposizioni previste, dall'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, l'art. 1, commi 2, 3, 4 e 7, della Legge n. 234/2021 e le indicazioni del decreto legislativo 16.10.2023 di recepimento della delega fiscale.

Art. 2 – Applicazione dell'aliquota

1. L'addizionale è calcolata applicando le aliquote previste per singoli scaglioni di reddito in modo progressivo sul totale del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinato ai sensi del T.U.I.R. 917/1986 ss.mm.ii.;

Art. 3 – Determinazione dell'aliquota

1. Le aliquote vengono determinate annualmente entro i limiti stabiliti dalla legge.
2. Rimane inalterata la piena validità ed operatività del presente Regolamento per ogni successiva variazione delle aliquote stesse.
3. Per l'anno 2025 le aliquote sono determinate nelle seguenti misure per i singoli scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 28.000	0,70 %
Da € 28.000,01 e fino a € 50.000	0,75 %
Oltre € 50.000	0,80 %

4. Viene determinata, per il corrente anno, una soglia di esenzione per tutti i contribuenti il cui reddito imponibile Irpef sia inferiore ad € 10.000,00.

Art. 4 – Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 5 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.